



D.R. n. 115 del 1.4.2020

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2012, serie generale, ed, in particolare, l'art. 16, lettera m);

Visto il Regolamento Didattico di Ateneo ex DM 270/2004, adottato con D.R. n. 174 del 29 maggio 2008 e adeguato ex L. 240/2010 con DR n. 296 del 15 ottobre 2013, che disciplina gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di studio;

Visto il decreto rettorale n. 86 del 13 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 1 che dispone che sono sospese fino a tutto il 18 marzo 2020 le sedute di laurea relative all'appello straordinario dell'a.a. 2018-2019 e che lo svolgimento di tali sedute riprenderà esclusivamente in modalità a distanza non prima del 19 marzo 2020; l'art. 2, lett. a) che dispone che rimangono sospese fino al 3 aprile 2020, tra le altre, le attività didattiche e curriculari in presenza relative ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato di ricerca e di perfezionamento, alla scuola di specializzazione per le professioni legali e, in più generale, post-lauream, nonché le prove d'esame di profitto curriculari, fatti salvi eccezionali motivati casi, soggetti a specifica autorizzazione rettorale, su richiesta del Direttore del Dipartimento interessato, da svolgere comunque a distanza; l'art. 2, lett. e), che rimangono sospese, fino a tutto il 3 aprile 2020, le procedure concorsuali che non possano svolgersi su basi curriculari ovvero in modalità a distanza, nel rispetto del principio di pubblicità;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 101 rubricato "Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute, di concerto con il Ministero dell'interno, del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6", applicabili sull'intero territorio nazionale, ed, in particolare, l'art. 2, che dispone che le misure previste dal decreto si applicano cumulative al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020;

Considerato che, nel mese di aprile 2020 sono programmati: a) l'avvio degli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca relativi ai corsi con sede amministrativa presso l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, b) gli esami finali relativi ai Corsi di formazione per il conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nell'ambito della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo



D.R. n. 115 del 1.4.2020

grado a.a. 2018-2019; c) l'avvio delle attività didattiche relative al percorso formativo per l'acquisizione dei 24 CFU a.a. 2019-2020;

Ritenuto necessario disciplinare in via speciale, nei limiti temporali che dipenderanno dall'evoluzione dell'emergenza epidemiologica e dalle conseguenti disposizioni normative, la modalità di svolgimento a distanza delle prove d'esame di profitto sia quella delle sedute di laurea, nonché, in quanto compatibile, delle attività didattiche e curriculari e delle relative prove d'esame per i corsi di dottorato di ricerca e, più in generale, *post-lauream* con sede amministrativa presso l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria;

Ritenuto necessario assicurare agli studenti iscritti di ogni ordine e grado le condizioni più adeguate, nella situazione data, alla prosecuzione e alla conclusione del percorso formativo;

Ritenuto che, nella situazione data e atteso il suo protrarsi oltre il 3 aprile 2020 per una durata non ancora definita, la modalità telematica d'esame costituisca il miglior temperamento possibile tra la necessità di contrastare e contenere l'emergenza epidemiologica e il diritto allo studio, fermo restando il rispetto del principio di pubblicità;

Sentiti i Direttori di Dipartimento;

Sentiti i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

decreta

1. E' adottato il "*Regolamento temporaneo recante disciplina speciale per lo svolgimento in modalita' a distanza delle prove d'esame di profitto e finali*", di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Il presente provvedimento ha efficacia fino a nuova e diversa disposizione ed entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Reggio Calabria, 1 aprile 2020

Il Direttore Generale
f.to Prof. Ottavio Amaro

Il Rettore
f.to Prof. Santo Marcello Zimbone



D.R. n. 115 del 1.4.2020

All. 1

REGOLAMENTO TEMPORANEO RECANTE DISCIPLINA SPECIALE PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITA' A DISTANZA DELLE PROVE D'ESAME DI PROFITTO E FINALI

TITOLO I

Oggetto del Regolamento e disposizioni comuni

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina in via temporanea le modalità di svolgimento a distanza delle prove d'esame di profitto e finali di laurea in conformità alle disposizioni contenute nella Nota prot. 6932 del 5 marzo 2020 del Ministro dell'Università e della Ricerca e nell'art. 101 del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 e tenendo conto, per quanto compatibile, del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Le disposizioni contenute nel Titolo I, nel Capo I del Titolo II, nonché del Titolo III del presente Regolamento trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle prove d'esame, o assimilabili comunque denominate, della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, dei Corsi di Dottorato di Ricerca, dei Master e dei Percorsi formativi specifici post-lauream, oggetto anch'esse di specifiche apposite guide sintetiche di cui al successivo art. 15.1.
3. La programmazione a livello dipartimentale del calendario degli esami di cui ai precedenti commi 1 e 2 è resa compatibile con i termini di cui al successivo art. 15.1.

Art. 2

MODALITA' DI SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE PROVE D'ESAME DI PROFITTO E FINALI DI LAUREA

1. Lo svolgimento delle prove d'esame di profitto e finali di laurea è assicurato mediante strumenti di connessione telematica audio-video che consentono l'identificazione del candidato, il rispetto degli obblighi di pubblicità, il corretto svolgimento in forma orale della prova, gli adempimenti per la formalizzazione della seduta d'esame, nel rispetto del principio di pubblicità delle prove.
2. Il sistema di connessione telematica audio-video assicura il contatto audiovisivo tra il candidato e la Commissione per l'intera durata della prova d'esame nonché durante la comunicazione o proclamazione del relativo risultato finale.



D.R. n. 115 del 1.4.2020

Art. 3

INFORMATIVA AI CANDIDATI

1. Nell'apposita sezione web del sito istituzionale, consultabile da ciascuno studente iscritto ai Corsi di Studio dell'Ateneo, è pubblicata adeguata informativa sulle modalità di svolgimento a distanza delle prove d'esame di profitto e finali di laurea, sulle modalità atte a consentire la loro pubblicità nonché sul relativo trattamento dei dati personali.
2. La partecipazione stessa alla prova d'esame comporta l'accettazione dell'informativa.

Art. 4

INFORMATIVA AI DOCENTI

1. A ciascun docente è trasmessa, mediante comunicazione e-mail, adeguata informativa sulle modalità di svolgimento a distanza delle prove d'esame di profitto e finali di laurea, sulle modalità atte a consentire la pubblicità dei predetti esami e delle predette sedute nonché sul relativo trattamento dei dati personali.
2. La partecipazione stessa alla Commissione d'esame comporta l'accettazione dell'informativa.

Art. 5

PUBBLICITA' DELLE PROVE D'ESAME DI PROFITTO E FINALI DI LAUREA

1. La pubblicità della prova d'esame di profitto è assicurata previo invio per posta elettronica, da parte di persone interessate ad assistervi, di apposita richiesta alla Segreteria didattica del Dipartimento interessato e al docente titolare dell'insegnamento. La pubblicità dell'esame finale di laurea è assicurata mediante trasmissione in diretta sui canali telematici ufficiali dell'Ateneo.
2. Sono assicurate le condizioni di accesso al servizio e di utilizzo della piattaforma telematica di connessione audio-video dell'Ateneo ai candidati ed alle Commissioni d'esame di profitto o di laurea.
3. L'accesso telematico alle prove d'esame di profitto è consentito anche a soggetti esterni all'Ateneo, secondo le peculiari modalità tecniche e gestionali delle piattaforme informatiche adottate, secondo l'ordine cronologico delle richieste di accesso pervenute.
4. Il pubblico esterno all'Ateneo nonché gli utenti autenticati dell'Ateneo rispondono, secondo quanto previsto dalle disposizioni civili e penali, di ogni condotta illecita come anche di ogni illecito utilizzo.

Art. 6

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE D'ESAME DI PROFITTO



D.R. n. 115 del 1.4.2020

E DELLA COMMISSIONE DI LAUREA

1. Le Commissioni d'esame di profitto e di laurea si riuniscono in modalità a distanza, per via telematica.
2. Ciascun membro della Commissione assicura, con propri mezzi, la connessione audio-video attraverso adeguato supporto informatico.

Art. 7

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE D'ESAME DI PROFITTO E FINALI DI LAUREA DEI CANDIDATI CON DIAGNOSI DI DISTURBO SPECIFICO DELL'APPRENDIMENTO O CON DISABILITÀ CERTIFICATA

1. Ai candidati con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento o con disabilità certificata è assicurato lo svolgimento in modalità a distanza degli esami di profitto curricolari e della prova finale di laurea anche con l'ausilio delle misure normativamente previste e secondo le istruzioni tecniche fornite dal Delegato del Rettore per la disabilità e le fasce deboli.
2. Il candidato che si trovi nelle condizioni indicate nel presente articolo verifica con il Delegato del Rettore per la disabilità e le fasce deboli, almeno sette giorni antecedenti alla data prevista per la seduta di esame o di laurea, le misure necessarie all'espletamento della prova, le modalità tecniche per il suo espletamento nonché la funzionalità degli apparati informatici.
3. Il Delegato del Rettore per la disabilità e le fasce deboli trasmette tempestivamente allo studente e al Presidente della Commissione d'esame o di laurea le istruzioni tecniche del caso.

Art. 8

DIFETTI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATICO DI CONNESSIONE AUDIO-VIDEO DELL'ATENEO

1. Per l'eventualità in cui, in corso d'esame di profitto o di laurea, insorgessero difetti di funzionamento della piattaforma telematica di connessione audio-video, il Presidente della Commissione, laddove la connessione non è ripristinata entro due ore dalla sua interruzione, dispone la sospensione della seduta d'esame di profitto o di laurea, dandone contestualmente comunicazione per posta elettronica alla Segreteria didattica.
2. In conseguenza della sospensione disposta in base al precedente comma 1, la seduta d'esame di profitto o di laurea prosegue secondo il calendario comunicato dal Presidente della Commissione



D.R. n. 115 del 1.4.2020

alla segreteria didattica, che sarà tempestivamente pubblicato nella sezione “Avvisi Didattica” del sito istituzionale del Dipartimento.

TITOLO II

Diposizioni particolari per le sedute a distanza degli esami di profitto e di laurea

CAPO I

Disciplina degli esami di profitto a distanza

Art. 9

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D'ESAME DI PROFITTO

1. Le Commissioni giudicatrici degli esami di profitto sono composte secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Ove compatibili con il presente Regolamento, restano altresì in vigore tutte le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 10

ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO

1. Il candidato predispone, dalla propria collocazione remota e con propri mezzi, adeguato supporto informatico atto a consentire, nella data e nell'orario prestabiliti nel calendario della prova d'esame di profitto e secondo le istruzioni tecniche pubblicate sul sito istituzionale dell'Ateneo (www.unirc.it), la connessione audio-video con la Commissione d'esame verificando con congruo anticipo la funzionalità del proprio apparato informatico.
2. Il candidato è munito, per l'intera durata della connessione audio-video, di documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Non è consentita, nel corso della prova d'esame di profitto, la visualizzazione sul supporto informatico del candidato di campi o di aree differenti da quelli dedicati alla connessione audio-video con la Commissione d'esame o diversi da quelli autorizzati dalla Commissione d'esame. Non è altresì consentito al candidato l'impiego di fonti informative (cartacee, telematiche, elettroniche, multimediali o simili) o il ricorso a forme di assistenza o a comunicazioni interpersonali salvo che, quanto indicato nel presente periodo, non risulti autorizzato dalla Commissione d'esame e fatto salvo quanto previsto dall'art 7. Il candidato deve consentire, a richiesta della Commissione, ogni opportuno controllo circa l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente comma. Ogni violazione delle disposizioni contenute nel presente comma, nonché ogni altra condotta da parte del candidato che, a giudizio della Commissione d'esame, sia idonea a compromettere la genuinità e la correttezza dell'esame di profitto, determinerà l'annullamento dell'esame.



D.R. n. 115 del 1.4.2020

Art. 11

ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE D'ESAME DI PROFITTO

1. Il Presidente della Commissione d'esame di profitto, attivata la riunione telematica relativa alla prova d'esame, verifica la presenza degli altri membri della Commissione e degli studenti iscritti all'appello. Accertata la presenza in aula virtuale degli interessati, provvede, seguendo l'ordine di iscrizione all'esame di profitto di ciascun candidato, a stabilire la connessione audio-video con l'apparato informatico del candidato.
2. Nel caso in cui l'apparato informatico del candidato non risulti disponibile alla connessione, il Presidente della Commissione procede a stabilire la connessione con il candidato successivo. Al termine della prova di profitto sostenuta dal candidato successivo, il Presidente della Commissione d'esame opera un secondo tentativo di connessione con l'apparato informatico del candidato precedente. Se anche a seguito di questo secondo tentativo l'apparato informatico del candidato non risulta disponibile alla connessione, il candidato si considera assente.
3. Assolti gli adempimenti di cui al superiore comma 1, il Presidente della Commissione invita il candidato a presentarsi e provvede a indentificarlo chiedendo l'esibizione del documento di riconoscimento.
4. terminate le operazioni di identificazione, il Presidente della Commissione dà avvio all'esame di profitto.
5. Terminato l'esame di profitto, la Commissione ne valuta l'esito attraverso discussione operata con separata connessione telematica e ristretta ai suoi membri e lo comunica, prima della formale verbalizzazione, al candidato, concedendogli la possibilità di ritirarsi volontariamente dall'esame.

Capo II

Disciplina delle sedute di laurea

Art. 12

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI LAUREA

1. Le Commissioni giudicatrici della prova finale, abilitate al conferimento del Titolo di Studio, sono nominate dal Direttore del Dipartimento interessato secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Ove compatibili con il presente Regolamento, restano altresì in vigore tutte le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 13

ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO



D.R. n. 115 del 1.4.2020

1. Il candidato predispone, dalla propria collocazione remota e con propri mezzi, adeguato supporto informatico atto a consentire la connessione audio-video con la Commissione di laurea, verificando con congruo anticipo la funzionalità del proprio apparato informatico.
2. Il candidato deve essere munito, per l'intera durata della connessione audio-video, di documento di riconoscimento in corso di validità.
3. Il candidato, all'orario della convocazione, stabilisce la connessione audio-video secondo le istruzioni tecniche pubblicate, di cui al successivo art.15, con la raccomandazione di effettuare, con congruo anticipo, la verifica della funzionalità del proprio apparato informatico.
5. Nel caso in cui l'apparato informatico del candidato non risulti disponibile alla connessione, il Presidente della Commissione dispone la sospensione della sola prova finale di laurea del predetto candidato e procede con la prova finale del candidato successivo.
6. Nel caso in cui l'apparato informatico del candidato la cui prova finale sia stata sospesa in base a quanto previsto dal comma precedente non consenta di ripristinare la connessione audio-video entro un'ora dal termine della prova finale dell'ultimo candidato previsto per la seduta di laurea, la seduta di viene sospesa e si applica quanto previsto nel superiore art. 8, comma 2.

Art. 14

SVOLGIMENTO DELLA PROVA FINALE DI LAUREA

1. Stabilita la connessione telematica audio-video tra i membri della Commissione di laurea e i candidati, il Presidente invita ciascun candidato a identificarsi chiedendo l'esibizione del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. Terminati gli adempimenti di cui al superiore comma 1, viene attivata la trasmissione in diretta sui canali telematici ufficiali dell'Ateneo e il Presidente della Commissione dà avvio alla prova.
3. Terminato lo svolgimento della prova di laurea di tutti i candidati, la Commissione sospende la connessione audio-video e si riunisce, ancora in modalità telematica, per deliberare sull'esito della prova.
4. A conclusione della riunione di cui al comma 3, viene ripristinata la connessione audio-video tra i membri della Commissione e i candidati, nonché la trasmissione in diretta sui canali telematici ufficiali dell'Ateneo, e il Presidente della Commissione procede alla proclamazione del risultato finale.

TITOLO III

Norme finali, istruzioni tecniche ed efficacia del Regolamentoo

ART. 15



D.R. n. 115 del 1.4.2020

ISTRUZIONI TECNICHE E GUIDA SINTETICA AD USO DEI CANDIDATI E DELLE COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI PROFITTO E DI LAUREA

1. Al fine di garantire la corretta osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ateneo (www.unirc.it), entro il termine massimo del 6 aprile 2020, apposite guide sintetiche, a cura del Prorettore Delegato per i Sistemi informativi, in collaborazione con il Coordinatore del Servizio Autonomo per l'Informatica di Ateneo, contenenti istruzioni tecniche per l'utilizzo della piattaforma informatica ad uso dei candidati e delle Commissioni d'esame di profitto o di laurea per le operazioni loro demandate ai sensi del presente Regolamento.
2. Al fine di garantire la corretta osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, entro il termine massimo del 6 aprile 2020, i servizi informatici dell'Ateneo sono adeguati alle previsioni del presente Regolamento.

ART. 16

NORME TRANSITORIE E FINALI, DECORRENZA ED EFFICACIA TEMPORANEA DEL REGOLAMENTO

1. Per l'intero periodo di vigenza del presente Regolamento non è consentito, salvo diverse prevalenti disposizioni, lo svolgimento di prove d'esame intermedie, o assimilabili comunque denominate, con modalità differenti rispetto a quelle disciplinate con il presente Regolamento.
2. Sono fatti salvi gli esiti delle prove intermedie comunque denominate che, prima della entrata in vigore del presente Regolamento, siano già state svolte in forma pratica, scritta o comunque con modalità in presenza.
3. Nel periodo di vigenza del presente Regolamento non è consentito lo svolgimento degli esami di profitto in forma scritta.
4. Le iscrizioni agli esami di profitto già effettuate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento rimangono valide e l'informativa prevista nel superiore art. 3 viene resa al candidato dal Presidente della Commissione in forma orale, prima dell'avvio dell'esame di profitto.
5. Le iscrizioni dei candidati alle prove finali di laurea effettuate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento rimangono valide salva, in ogni caso, l'osservanza di quanto previsto nell'art. 3 del presente Regolamento ai fini dello svolgimento della prova finale di laurea.
6. Il presente Regolamento, volto a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, allo scopo di limitare la compresenza di più persone nel medesimo luogo, entra in vigore a far data dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo e ha efficacia fino all'adozione del



D.R. n. 115 del 1.4.2020

provvedimento rettorale di recepimento dei provvedimenti governativi sulla cessazione delle misure straordinarie correlate all'emergenza sanitaria relative alle attività didattiche e curricolari in presenza.

Il Rettore

f.to Prof. Santo Marcello Zimbone